

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 129/2015, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”.

L’Autorità, nella sua riunione del 6 dicembre 2018

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante “Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTO** l’articolo 16 (“*Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate*”), paragrafo 1, del Regolamento, il quale stabilisce che: “[i]n caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l’operatore del terminale informa i passeggeri in partenza dai terminali portuali o, se possibile, i passeggeri in partenza dai porti, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”;
- VISTO** l’articolo 13 (“*Informazione su cancellazioni e ritardi*”) del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “[i]l vettore o l’operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall’articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo”;
- VISTO** l’articolo 24 (“Reclami”) del Regolamento, il quale stabilisce che: “1. I vettori e gli operatori dei terminali istituiscono o dispongono di un meccanismo accessibile per il

trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento. 2. Qualora un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desideri presentare un reclamo al vettore o all'operatore del terminale, lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore o l'operatore del terminale notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i due mesi dal ricevimento di un reclamo”;

VISTO

l'articolo 16 (“Reclami”) del d.lgs. 129/2015, ai sensi del quale “1. Il vettore e l'operatore del terminale che non dispongono di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dall'articolo 24 del Regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000. 2. Il vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo è accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500”;

VISTO

il reclamo di prima istanza trasmesso il 5 agosto 2017 all'indirizzo e-mail customer@minoan.gr, con cui la sig.ra [...] (di seguito: la reclamante) ha segnalato alla Compagnia marittima Minoan Lines S.A. (di seguito: Minoan) una serie di disservizi relativi al viaggio Ancona-Igoumenitza con partenza prevista alle ore 18:30 del 1° agosto 2017 e arrivo previsto alle ore 11:00 del 2 agosto 2017;

VISTO

il reclamo presentato all'Autorità il 10 ottobre 2017 (prot. ART 7312/2017), con il quale la reclamante, in relazione al citato viaggio, ha rappresentato il ritardo alla partenza e all'arrivo della nave, chiedendo *“il rimborso parziale del biglietto pagato”*, e ha lamentato la violazione degli obblighi: di offrire la scelta tra trasporto alternativo o rimborso, di fornire informazioni sul ritardo, sul viaggio e sui diritti dei passeggeri, di fornire assistenza materiale, di adottare un sistema per il trattamento dei reclami e di comunicare l'esito definitivo del reclamo di prima istanza;

VISTA

l'ulteriore corrispondenza via e-mail allegata al suddetto reclamo e, in particolare:

- l'e-mail del 12 agosto 2017 con cui la reclamante ha inviato nuovamente il reclamo di prima istanza all'indirizzo customer@minoan.it, e in copia a customer@grimaldi.it;
- l'e-mail del 18 agosto 2017 con cui la reclamante ha inviato nuovamente il reclamo di prima istanza agli ulteriori indirizzi internet_booking@minoan.gr, milano@grimaldi.napoli.it, InfoGrima@grimaldi.napoli.it, chiedendo *“di girare la seguente e-mail all'ufficio competente x i rimborsi per la vostra compagnia”*;
- l'e-mail alla reclamante del 18 agosto 2017, inviata dall'indirizzo minoan@minoan.it, con cui la società Minoan Agencies s.r.l. (agente generale per l'Italia di Minoan Lines), *“a maggior chiarimento e allo scopo di evitare confusione dei ruoli”*, ha invitato la medesima reclamante, per ogni problematica connessa alla sua prenotazione, a far riferimento all'Agenzia ove aveva effettuato la prenotazione o direttamente al Customer Service della Compagnia Minoan Lines presso la sede di Heraklion (Grecia), all'indirizzo customer@minoan.gr;

- l'e-mail del 19 settembre 2017, con cui la reclamante ha conseguentemente inoltrato la propria richiesta di rimborso all'indirizzo customer@minoan.gr;
- l'e-mail del 10 ottobre 2017, con cui la reclamante, nell'inviare il reclamo all'Autorità ha inserito in copia l'indirizzo customer@minoan.gr, sottolineando di non aver ricevuto alcuna risposta dalla Compagnia;

VISTE

le note dell'Autorità del 6 novembre 2017 (prot. 8294/2017) e dell'11 dicembre 2017 (prot. 9323/2017), con cui Minoan è stata invitata a fornire informazioni, corredate da documentazione di supporto;

VISTE

le note pervenute il 23 novembre 2017 (prot. ART 8918/3027) e il 29 dicembre 2017 (prot. ART 9838/2017), con cui la Compagnia ha fornito, tra l'altro, le seguenti informazioni allegando documentazione di riscontro:

- con riguardo al ritardo: la nave è partita dal porto di Ancona alle ore 22:06 ed è arrivata a destinazione alle ore 15:05 (prot. ART 8918/2017). Il ritardo alla partenza è imputabile alle attese dovute al traffico portuale, particolarmente intenso a causa del periodo estivo, e al prolungarsi delle operazioni di rifornimento (prot. ART 9838/2017); le "operazioni di carico" sono iniziate alle ore 20:15 e si sono concluse alle ore 21:58;
- con riguardo all'informativa sul ritardo: con SMS delle ore 18:34 del 1°agosto 2017 i passeggeri sono stati informati che la nave sarebbe partita in ritardo, alle ore 21:00; inoltre, presso il porto di Ancona, "*non appena giunta la notizia del ritardo, al momento dell'apertura del check in è stata apportata sui relativi pannelli elettronici la variazione dell'orario di partenza, che, quindi, era costantemente visibile a tutti i passeggeri*" (prot. ART 8918/2017); il ritardo è stato comunicato presso il terminal di Ancona alle ore 18.30 (prot. ART 9838/2017);
- sull'assistenza materiale: "*durante il tempo dell'attesa*" sono stati offerti gratuitamente spuntini e bevande (prot. ART 8918/2017). A riprova la Compagnia ha allegato copia di una fattura per "*somministrazione pasti di emergenza agosto 2017*", con data 1° agosto 2017;
- sull'offerta della scelta tra trasporto alternativo e il rimborso del biglietto: detta opzione è stata offerta ai passeggeri presso il porto di Ancona, "*al momento del check-in*" (prot. ART 8918/2017), tramite avvisi in italiano e in inglese affissi da Minoan Agencies S.r.l. – FMG Group S.p.A. allo sportello della biglietteria del porto, su cui compare il seguente annuncio: "*Cruise Olympia Ancona Igoumenitza 01/08/2017 (...) a causa ritardo, la prevista partenza delle ore 18:30 è stata posticipata dalla compagnia alle 21:00. Per la Vs attesa sarà offerto a ciascuno uno spuntino al ristorante della stazione marittima sito al primo piano. Per chi decidesse di rinunciare al viaggio verrà rimborsato il totale importo del biglietto. Nel caso vogliate posticipare la Vs partenza il giorno successivo vi sarà offerta la sistemazione in albergo. E' prevista anche la possibilità di riproteggervi sulle navi Grimaldi da Brindisi per Igoumenitza, salvo disponibilità e tempistica con un rimborso km*";
- sulle informazioni relative ai diritti dei passeggeri: le stesse sono state fornite sia a bordo della nave che presso il porto di Ancona, nonché tramite apposite

sezioni del sito internet (prot. ART 8918/2017); in particolare le informazioni sui diritti sono rintracciabili tramite i seguenti link:
<http://www.minoan.gr/en/page/1370/passengers-rights>
https://www.grimaldilines.com/media/upload/files/Sint_Diritti_INGLESE.pdf. La Compagnia ha poi allegato (prot. ART 9838/2017) le foto della informativa sui diritti dei passeggeri presente a bordo nave in lingua greca, inglese ed italiana;

- con riguardo al sistema di trattamento dei reclami: i passeggeri che viaggiano con le navi Minoan possono presentare i loro reclami utilizzando gli appositi moduli reperibili presso il porto di Ancona (prot. ART 8918/2017). Per quanto riguarda i dati forniti sulla *home page* del sito, la procedura da seguire è: collegarsi al sito www.minoan.gr alla voce '*client service*' (in basso a destra) cliccare su '*contact*', da cui ci si collega al seguente link <http://www.minoan.gr/en/webform/1352/contact> da cui è possibile contattare il customer e proporre il proprio reclamo;
- in relazione al reclamo di prima istanza: in data 24 ottobre 2017 il Customer Service di Minoan ha fornito risposta alla reclamante offrendole il rimborso del 25% del costo del biglietto, per un importo pari a € 65,90 (prot. ART 8918/2017), osservando che il reclamo di prima istanza è pervenuto soltanto il 10 ottobre 2017;

VISTE

la nota dell'Autorità del 10 gennaio 2018 (prot. ART 164/2018), con cui Minoan è stata invitata a fornire ulteriori chiarimenti, e la lettera con cui, in pari data (prot. ART 330/2018), Minoan ha chiesto all'Autorità di fornire una traduzione della citata nota prot. ART 164/2018 in lingua greca o in inglese;

VISTA

la nota dell'Autorità del 9 marzo 2018 (prot. 1816/2018), con la quale, precisato che *"non sussiste alcun obbligo di traduzione degli atti amministrativi e che, ai fini del presente procedimento, fa fede unicamente la richiesta di informazioni prot. ART 164 del 10 gennaio 2018 in lingua italiana, quale lingua ufficiale dello Stato italiano"*, è stata trasmessa alla Compagnia una traduzione di mera cortesia della richiesta di informazioni prot. 164/2018 in lingua inglese, al solo fine di facilitarne la risposta;

VISTA

la nota di risposta della Compagnia pervenuta il 16 marzo 2018 (prot. ART 1973/2018), con cui la stessa ha tra l'altro dichiarato di aver dimostrato all'Autorità il rispetto dell'articolo 23 del Regolamento esponendo la relativa informativa sulle navi, nei porti e nei terminali portuali, in inglese, greco e italiano;

VISTE

la nota dell'Autorità del 27 aprile 2018 (prot. 3430/2018), con cui sono state richieste informazioni alla Capitaneria di porto di Ancona, e la nota di riscontro pervenuta il 20 luglio 2018 (prot. ART 6155/2018), con cui la citata Capitaneria ha reso noto che la nave è arrivata dal viaggio precedente alle ore 19:20, anziché alle ore 14:30, per ripartire alle ore 22:10, invece che alle ore 17:30, e che *"dalle verifiche espletate non sono emersi elementi sulle cause che hanno comportato il ritardo dell'approdo con la conseguente variazione dell'orario di partenza dal porto di Ancona"*;

- VISTA** la nota con cui, il 31 luglio 2018 (prot. ART 6412/2018), la reclamante è stata invitata a confermare di aver ricevuto il rimborso disposto a suo favore dalla Compagnia, nonché la relativa conferma pervenuta il 5 ottobre 2017 (prot. ART 8240/2018);
- VISTA** la nota dell'Autorità del 5 ottobre 2018 (prot. ART 8227/2018) con cui Minoan è stata invitata a fornire ulteriori chiarimenti sul sistema di trattamento dei reclami;
- VISTA** la nota di risposta pervenuta il 16 ottobre 2018 (prot. ART 8596/2018) con cui Minoan ha, tra l'altro:
- indicato i link presenti sul sito della Compagnia che rimandano al Customer Service e alle pagine dei Contatti in diverse lingue;
 - chiarito che i passeggeri sono informati delle procedure per l'invio dei reclami tramite apposita cartellonistica affissa presso le biglietterie nel terminal di Ancona;
 - ribadito che il reclamo di prima istanza è pervenuto soltanto in data 10 ottobre 2017, sostenendo in proposito: *“presupponiamo che la mancata ricezione possa essere dovuta ai seguenti fattori: 1) la passeggera scrive a customer@minoan.it e customer@grimaldi.it (indirizzi non esistenti); 2) la passeggera ci scrive da un dominio non privato (...), inoltre la passeggera inserisce in copia cieca il suo indirizzo mail privato; 3) motivi tecnici a noi ignoti”*;
- VISTI** i rilievi svolti sul web il 25 ottobre 2017, il 30 e del 31 luglio 2018, il 5 e il 17 ottobre 2018 e il 16 novembre 2018;
- CONSIDERATO** che dalla documentazione acquisita agli atti dal sito del vettore risulta che la linea Ancona-Igoumenitsa è operata da Grimaldi Euromed S.p.A., che risulta pertanto qualificabile come “vettore di fatto”, ossia, ai sensi del Regolamento, *“un soggetto diverso dal vettore che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente”*;
- CONSIDERATO** per quanto riguarda le informazioni da fornire ai passeggeri ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento, che dalla documentazione agli atti risulta che:
- con sms delle ore 18:34 del 1° agosto 2017 (o delle 17:40 in base alle affermazioni della reclamante) i passeggeri sono stati informati che la nave sarebbe partita alle ore 21:00, anziché alle 18:30;
 - l'informativa sul ritardo alla partenza è stata fornita pure presso il terminale portuale di Ancona mediante pannelli elettronici e mediante avvisi cartacei (in entrambi i messaggi viene indicato come orario di partenza le ore 21:00); l'informativa sui pannelli elettronici è stata diffusa *“non appena giunta la notizia del ritardo, al momento dell'apertura del check in”*. Presso i banchi del check in del terminale di Ancona il ritardo è stato comunicato alle ore 18:30;
 - non risultano, invece, successive comunicazioni circa l'orario effettivo di partenza (ore 22:10);
 - in base al riscontro fornito dalla Capitaneria di porto di Ancona la nave è giunta nel terminale dal viaggio precedente alle ore 19:20 del 1° agosto 2017, anziché alle ore 14:30, con quasi cinque ore di ritardo, per ripartire alle ore 22:10, invece che alle ore 17:30 dello stesso giorno, ed è giunta a destinazione alle

ore 15:00 del 2 agosto 2017, invece che alle 11:00;

RILEVATO

pertanto che, in base alla documentazione agli atti, la Compagnia, a fronte del ritardo, non risulta aver informato i passeggeri *“quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile”*, come disposto dall’articolo 16 del Regolamento, in quanto:

- la Compagnia ha informato i passeggeri, tramite sms non prima delle 17:40 e presso i banchi del check in dalle 18:30, benché il vettore stesso, già prima di tale orario, non potesse non essere conoscenza quantomeno della situazione di ritardo (ancorché eventualmente non quantificabile), tenuto conto sia del ritardo all’arrivo dal viaggio precedente, che del numero di passeggeri da sbarcare ed imbarcare;
- successivamente la Compagnia non risulta aver aggiornato i passeggeri circa l’ulteriore slittamento dell’orario previsto di partenza, né circa l’orario previsto di arrivo della nave a destinazione;

CONSIDERATO

che, in relazione all’obbligo di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento, la Compagnia ha prodotto copia di una fattura *“somministrazione pasti di emergenza agosto 2017”*, con data 1° agosto 2017, da cui risulta il rispetto dell’obbligo di assistenza materiale previsto dal Regolamento;

CONSIDERATO

che, in relazione all’obbligo di cui all’articolo 18 del Regolamento, a fronte del ritardo alla partenza di 3 ore e mezzo, la Compagnia ha fornito documentazione da cui risulta che la scelta tra il trasporto alternativo e il rimborso del costo del biglietto è stata offerta ai passeggeri presso il porto di Ancona *“al momento del check-in”*, mediante un avviso affisso allo sportello della biglietteria del porto;

CONSIDERATO

che in relazione all’obbligo di cui all’articolo 23 del Regolamento, dalla documentazione agli atti la Compagnia risulta aver diffuso sulla nave e nel terminale portuale di Ancona l’informatica sui diritti dei passeggeri; inoltre nella *home page*, sotto la voce *“Assistenza clienti”*, è riportato il footer *“Diritti dei passeggeri”*, cliccando il quale si accede ad una sezione informativa sui diritti dei passeggeri (<https://www.minoan.gr/it/page/1478/diritti-dei-passeggeri>) ove è riportata la sintesi in italiano dei diritti previsti dal regolamento europeo, conforme al testo predisposto a tal fine dalla Commissione europea, e che le medesime informazioni sui diritti sono riportate in inglese alla pagina <http://www.minoan.gr/en/page/1370/passengers-rights>;

CONSIDERATO

che l’articolo 24 (*“Reclami”*), paragrafo 1, del Regolamento deve essere letto alla luce del Considerando 22, secondo il quale *“[i] passeggeri dovrebbero essere in grado di esercitare i propri diritti mediante procedure di reclamo appropriate e accessibili”*;

CONSIDERATO

che, con riguardo al profilo dell’accessibilità del sistema di trattamento dei reclami predisposto dalla Compagnia, dalla documentazione agli atti emerge che:

- la sezione *“Assistenza successiva al viaggio”* (<https://www.minoan.gr/it/info/5180/assistenza-successiva-al-viaggio>), accessibile tramite footer del sito web, non fa esplicito riferimento all’invio di

reclami, così come la pagina contenente il modulo attraverso il quale è possibile contattare il *Customer service*;

- neppure in altre sezioni del sito web della Compagnia, in particolare, tra le FAQ, nelle Condizioni generali di trasporto o nelle informazioni sui diritti dei passeggeri, sono riportati i recapiti per l'inoltro dei reclami;
- la stessa reclamante ha inviato il proprio reclamo ad una molteplicità di indirizzi e-mail, ed ha ricevuto indicazione di rivolgersi all'indirizzo customer@minoan.gr, che, tra l'altro - stando alle informazioni riportate sul sito web della Compagnia - risulta deputato a ricevere le richieste di assistenza post-viaggio relative alle tratte domestiche e non a quelle "Adriatico";

CONSIDERATO

per quanto attiene all'obbligo previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 24 del Regolamento, che dalla documentazione agli atti emerge come il 5 agosto 2017, e poi nuovamente il 19 settembre 2017, la reclamante abbia inviato il reclamo di prima istanza all'indirizzo customer@minoan.gr, mentre, in proposito, la Compagnia ha affermato di aver ricevuto il reclamo della passeggera solo il 10 ottobre, inviando riscontro il 24 ottobre 2017;

OSSERVATO

che le cause ipotizzate dalla Compagnia per la mancata ricezione del reclamo di prima istanza appaiono inconferenti, dal momento che anche l'e-mail del 10 ottobre 2017, a cui la Compagnia ha infine risposto, è pervenuta dal medesimo indirizzo della reclamante;

RILEVATO

pertanto che entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore non ha notificato alla reclamante che lo stesso è stato accolto, respinto o è ancora in esame;

RITENUTO

che le altre doglianze sollevate nel reclamo - inerenti alla presunta violazione da parte della Compagnia degli obblighi di informazioni sul viaggio e sui diritti dei passeggeri, nonché di assistenza materiale - non recano, allo stato, i presupposti per l'avvio di un procedimento, tenuto conto che in relazione ai suddetti profili, risulta, dalla documentazione agli atti, che il vettore abbia adempiuto agli obblighi previsti, rispettivamente, agli articoli 17, 18 e 23 del Regolamento;

RITENUTO

che, per le ragioni sopra illustrate, sussistono, limitatamente all'obbligo di fornire informazioni in caso di partenze ritardate, di predisporre un meccanismo accessibile per il trattamento dei reclami e di comunicare al passeggero, entro un mese dal ricevimento del reclamo che lo stesso è stato accolto, respinto o è ancora in esame i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Minoan Lines S.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi degli articoli 13 e 16, commi 1 e 2, del d.lgs. 129/2015, per violazione, rispettivamente, degli articoli 16, paragrafo 1, e 24, paragrafi 1 e 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale,

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Minoan Lines S.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un

provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:

- a) dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
 - b) dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
 - c) dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
2. all'esito del procedimento potrebbero essere irrogate, per la violazione di cui al punto 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 500,00 (cinquecento/00) ed euro 5.000,00 (cinquemila/00), ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 129/2015, per la violazione di cui al punto 1, lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ed euro 25.000,00 (venticinquemila/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 129/2015, e per la violazione di cui al punto 1, lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 300,00 (trecento/00) ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del d.lgs. 129/2015;
 3. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Bernardo Argolas, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
 4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
 5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie difensive e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
 6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
 7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di euro 1.000,00 (mille/00) per la prima sanzione, di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la seconda sanzione e di euro 500,00 (cinquecento/00) per la terza sanzione, tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 124/2018". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento

effettuato;

8. il soggetto che ha presentato il reclamo, cui è data informazione della presente delibera, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui può derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dai fatti per i quali è stato avviato il procedimento o dal provvedimento che può essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facoltà di intervenire inoltrando, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, apposita istanza al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata:
 - al legale rappresentante pro-tempore della Minoan Lines S.A., nella persona di Antonis Maniadakis, domiciliato presso la società Minoan Italia S.p.A., a mezzo PEC;
 - a Minoan Lines S.A. nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la società Minoan Italia S.p.A., a mezzo PEC;
 - a Grimaldi Euromed S.p.A., in qualità di vettore di fatto, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a mezzo PEC;
11. la presente delibera è trasmessa a Minoan Lines S.A. a mezzo raccomandata internazionale presso la sede della società in Grecia.

Torino, 6 dicembre 2018

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente

Andrea Camanzi